

COMUNICATO

Apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto delle aliquote dell'IMU. Tempistica. Pubblicazione delle relative linee guida.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto 7 luglio 2023, è resa disponibile, all'interno dell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, l'applicazione informatica "Gestione IMU" attraverso la quale i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto.

Sono, altresì, pubblicate le **"Linee guida per l'elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell'IMU"**.

In ordine alla tempistica dell'attivazione delle funzionalità della predetta applicazione informatica, si evidenzia che:

- fino al mese di ottobre 2023, i comuni potranno, ai fini dello **svolgimento della fase sperimentale, solo testare** la funzionalità dell'applicazione informatica volta a **simulare l'elaborazione del Prospetto**;
- a decorrere dal mese di novembre 2023, i comuni potranno **elaborare il Prospetto** per l'anno di imposta 2024;
- a decorrere dal mese di gennaio 2024, sarà messa a disposizione dei comuni anche la funzionalità di **trasmissione del Prospetto** al MEF, **per l'anno di imposta 2024**, ai fini della successiva pubblicazione da parte di quest'ultimo sul sito internet www.finanze.gov.it.

Si precisa, infatti, che **l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica** per l'approvazione del Prospetto, come previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto in questione, **decorre dall'anno di imposta 2024**. Pertanto, i prospetti inseriti durante la fase sperimentale non avranno alcuna valenza.

Si ricorda, infine, che, per il **primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto**, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e all'art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, **in mancanza di una delibera** approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, **si applicano le aliquote di base** di cui ai commi da 748 a 755 del

citato art. 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continueranno ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità appena descritte.